Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 18 gennaio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 dicembre 1967, n. **1313.**

Ratifica ed esecuzione dei protocolli sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e dell'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO), firmati rispettivamente a Parigi il 31 ottobre 1963 e a Londra il 29 giugno 1964.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali:

a) Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), firmato a Parigi il 31 ottobre 1963;

b) Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) con Protocollo di firma, firmati a Londra il 29 giugno 1964.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dall'entrata in vigore rispettivamente della Convenzione istitutiva dell'ESRO del 14 giugno 1962 e della Convenzione istitutiva dell'ELDO del 29 marzo 1962.

Art.

Ai fini dell'esecuzione dei Protocolli indicati nell'articolo 1, il paragrafo 2 dell'articolo 4 del Protocollo di cui alla lettera *a*) ed il paragrafo 2 dell'articolo 5 del Protocollo di cui alla lettera *b*) non si intendono riferiti ad atti di esecuzione forzata relativi ai rapporti per i quali non si applica l'immunità di giurisdizione e di esecuzione dell'ESRO e dell'ELDO.

Art. 4.

Lo Stato italiano è tenuto a risarcire i danni che possano essere cagionati in Italia dall'attività dell'ESRO e dell'ELDO e ad adempiere le obbligazioni non contrattuali sorte in Italia a carico delle predette Organizzazioni, qualora queste ultime non provvedano, direttamente o per il tramite di compagnie di assicurazione, a soddisfare gli aventi diritto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1967

SARAGAT

Moro — Fanfani — Taviani — Reale — Colombo — Preti — Tremelloni — Gui — Tolloy

Visto, *il Guardasigilli*: Reale

Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali (E.S.R.O.). (Parigi, 31 ottobre 1963).

PROTOCOLE

SUR LES PRIVILÈGES ET LES IMMUNITÉS DE L'ORGANISATION EUROPÉENNE DE RECHERCHES SPATIALES

Les Etats parties à la Convention portant création de l'Organisation Européenne de Recherches Spatiales, signee à Paris, le quatorze juin 1962 (ci-après dénommée « la Convention »),

Désirant définir les privilèges et immunités de l'Organisation, de ses agents (Directeur général membres du personnel et experts) et des représentants des Etats membres, conformément au paragraphe 2 de l'article XIV de la Convention,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

L'Organisation possède la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers ainsi que d'ester en justice.

Article 2

Les bâtiments et locaux de l'Organisation sont inviolables, compte tenu des dispositions des articles 22 et 23.

Article 3

Les archives de l'Organisation sont inviolables.

Article 4

1. L'Organisation bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution, sauf,

a) dans la mesure où l'Organisation y aurait expressément renoncé dans un cas particulier,

ou

b) en cas d'action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur appartenant à l'Organisation ou circulant pour son compte ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile intéressant le véhicule précité;

c) en cas d'exécution d'une sentence arbitrale rendue en application soit de l'article 25 soit de l'article 26.

2. Les propriétés et biens de l'Organisation, quelque soit le lieu où ils se trouvent, bénéficient de l'immunité à l'égard de toute forme de réquisition, confiscation, expropriation et séquestre. Ils bénéficient également de l'immunité à l'égard de toute forme de contrainte administrative ou de mesures préalables à un jugement, sauf dans la mesure où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause de véhicules automoteurs appartenant à l'Organisation ou circulant pour le compte de celle-ci, et les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents.

Article 5

1. Dans le cadre de ses activités officielles, l'Organisation, ses biens et revenus sont exonérés des impôts directs.

2. Lorsque l'Organisation effectue des achats importants, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles, et dont le prix comprend des droits ou des taxes, des dispositions appropriées sont prises par les Gouvernements des Etats membres, chaque fois qu'il est possible, en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits et taxes de cette nature.

3. Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent en fait que la simple rémunération de services d'utilité publique.

Article 6

Les produits importés ou exportés par l'Organisation, et strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles, sont exempts de tous droits de douane et autres impôts ou redevances et de toutes prohibitions et restrictions à l'importation ou à l'exportation.

Article 7

Les activités officielles de l'Organisation comprennent, au sens des articles 5 et 6, son fonctionnement administratif et ses activités de recherche et de technologie spatiales en vue de la réalisation des buts de l'Organisation tels qu'ils sont définis dans la Convention.

Article 8

Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les achats et importations de biens destinés exclusivement aux besoins propres des membres du personnel de l'Organisation.

Article 9

1. Les biens appartenant à l'Organisation, acquis conformément à l'article 5 ou importés conformément à l'article 6, ne peuvent être vendus ou cédés qu'aux conditions accordées par les Gouvernements des Etats qui ont accordé les exemptions.

2. Les transferts de biens ou la prestation de services opérés soit entre le Siège et les Etablissements de l'Organisation soit entre ses divers Etablissements ne sont soumis à aucune charge ni restriction; le cas échéant, les Gouvernements des Etats membres prennent toutes

mesures appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de telles charges ou en vue de la levée de telles restrictions.

Article 10

La circulation des publications et autres matériels d'information expédiés par l'Organisation ou à celle-ci n'est soumise à aucune restriction.

Article 11

L'Organisation peut recevoir et détenir tous fonds, devises, numéraires ou valeurs mobilières; elle peut en disposer librement pour tous usages prévus par la Convention et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements.

Article 12

1. Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Organisation bénéficie d'un traitement non moins favorable que celui accordé par le Gouvernement de chaque Etat membre aux autres organisations internationales.

2. Aucune censure ne peut être exercée à l'égard des communications officielles de l'Organisation, quelle que soit la voie de communication utilisée.

Article 13

Les Etats membres prennent toutes mesures utiles pour faciliter l'entrée, le séjour et le départ de tous les membres du personnel de l'Organisation.

Article 14

1. Les représentants des Etats membres jouissent, durant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages a destination ou en provenance du lieu de la réunion, des immunités et privilèges suivants:

a) immunité d'arrestation personnelle ou de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels.

b) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

c) inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.

d) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier spécial ou par valises scellées.

e) exemption pour eux-même et pour leurs conjoints de toute mesure limitant l'entrée et de toutes formalités d'enregistrement des étrangers.

f) mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

g) mêmes facilités douanières en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques.

2. Les privilèges et immunités sont accordés aux representants des Etats membres non à leur avantage personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en rapport avec l'Organisation. Par conséquent, un Etat membre a non seulement le droit mais le devoir de lever l'immunité d'un représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle a été accordée.

Article 15

Outre les privilèges et immunités prévus à l'article 16 ci-dessous, le Directeur général de l'Organisation ainsi que le fonctionnaire visé au paragraphe 1, *c*) de l'article XI de la Convention, jouissent des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques de rang comparable.

Article 16

Les membres du personnel de l'Organisation

a) jouissent, même après qu'ils ont cessé d'être au service de l'Organisation, de l'immunité de juridiction pour les actes, y compris les paroles et écrits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs commise par un membre du personnel de l'Organisation ou de dommage causé par un véhicule automoteur lui appartenant ou conduit par lui;

b) sont exempts de toute obligation relative au service militaire;

c) jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;

d) jouissent, avec les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant l'enregistrement des étrangers que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales;

e) jouissent, en ce qui concerne les réglementations de change, des mêmes privilèges que ceux généralement reconnus aux membres du personnel des organisations internationales;

f) jouissent, en période de crise internationale, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques;

g) jouissent du droit d'importer en franchise de douane leur mobilier et leurs effets personnels, à l'occasion de leur première installation dans l'Etat intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit Etat, d'exporter en franchise leur mobilier et leurs effets personnels sous réserve, dans l'un ou l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement de l'Etat où ce droit est exercé.

Article 17

Les experts autres que les membres du personnel visés à l'article 16, lorsqu'ils exercent des fonctions auprès des institutions de l'Organisation ou lorsqu'ils accomplissent des missions pour cette dernière, jouissent des privilèges et immunités ci-après dans la mesure où ils leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués dans l'exercice de leurs fonctions auprès de ces institutions ou au cours de ces missions:

a) immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, sauf dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs commise par un expert ou de dommage causé

par un véhicule automoteur lui appartenant ou conduit par lui; les experts continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions auprès de l'Organisation;

b) inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;

c) mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux agents de Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 18

1. Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Conseil statuant dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention, le Directeur général et les membres du personnel de l'Organisation seront soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements et émoluments versés par elle. A compter de la date où cet impôt sera appliqué, lesdits traitements et émoluments seront exempts d'impôts nationaux sur le revenu; mais les Etats membres se réservent la possibilité de faire état de ces traitements et émoluments pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus d'autres sources.

2. Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne sont pas applicables aux rentes et pensions payées par l'Organisation à ses anciens Directeurs généraux et aux anciens membres de son personnel.

Article 19

Le Conseil détermine les catégories de membres du personnel auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 16, en tout ou en partie, ainsi que les dispositions de l'article 18, et les catégories d'experts auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 17. Les noms, qualités et adresses des membres du personnel et experts compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux Gouvernements des Etats parties à la Convention.

Article 20

L'Organisation, son Directeur général et les membres de son personnel sont exempts de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale, au cas où elle établirait elle-même un système de prévoyance sociale, sous réserve des accords à passer avec les Etats membres conformément aux dispositions de l'article 30.

Article 21

1. Les privilèges et immunités prévus par le présent Protocole ne sont pas établies en vue d'accorder au Directeur général, aux membres du personnel et aux experts de l'Organisation des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toutes circonstances, le libre fonctionnement de l'Organisation et la complète indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés.

2. Le Directeur général a le droit et le devoir de lever cette immunité lorsqu'il estime qu'elle empêche le jeu normal de la justice et qu'il est possible d'y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de l'Organisation. A l'égard du Directeur général, le Conseil a qualité pour lever cette immunité.

Article 22

1. L'Organisation coopère en tous temps avec les autorités compétentes des Etats membres en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et de ceux concernant la manipulation d'explosifs et de matières inflammables, la santé publique et l'inspection du travail ou autres lois nationales de nature analogue, et empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent Protocole.

2. La procédure de coopération mentionnée dans le paragraphe précédent pourra être précisée dans les accords complémentaires visés à l'article 30.

Article 23

Chaque Etat membre conserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité.

Article 24.

Aucun Etat membre n'est tenu d'accorder les privilèges et immunités mentionnés aux articles 14, 15, 16 *b*), *e*), *g*) et 17 *c*) à ses propres ressortissants.

Article 25

1. L'Organisation est tenue d'insérer dans tous les contrats écrits, autres que ceux conclus conformément au statut du personnel, auxquels elle est partie, une clause compromissoire prévoyant que tout différend soulevé au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du contrat peut, à la demande de l'une ou l'autre partie, être soumis à un arbitrage privé. Cette clause d'arbitrage spécifiera la loi applicable et le pays dans lequel siègeront les arbitres. La procédure de l'arbitrage sera celle de ce pays.

2. L'exécution de la sentence rendue à la suite de cet arbitrage sera régie par les règles en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle sera exécutée.

Article 26

1. Tout Etat membre peut soumettre à un Tribunal d'arbitrage international tout différend

a) relatif à un dommage causé par l'Organisation;

b) impliquant toute obligation non contractuelle de l'Organisation;

c) impliquant le Directeur général, un membre du personnel ou un expert de l'Organisation et pour lequel l'intéressé pourrait se réclamer de l'immunité de juridiction conformément aux articles 15, 16 *a*) ou 17 *a*), si cette immunité n'a pas été levée, conformément aux dispositions de l'article 21. Dans les différends où l'immunité de juridiction est réclamée conformément aux articles 16 *a*) ou 17 *a*), la responsabilité de l'Organisation sera substituée à celle des personnes visées auxdits articles.

2. Si un Etat membre a l'intention de soumettre un différend à l'arbitrage, il le notifiera au Directeur général qui informera immédiatement chaque Etat membre de cette notification.

3. La procédure prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux différends entre l'Organisation et le Directeur général, les membres de son personnel ou les experts au sujet de leurs conditions de service.

4. La sentence du Tribunal d'arbitrage est définitive et sans recours; les parties s'y conformeront. En cas de contestation sur le sens et la portée de la sentence, il appartient au Tribunal d'arbitrage de l'interpréter à la demande de toute partie.

Article 27

1. Le Tribunal d'arbitrage prévu à l'Article 26 est composé de trois membres, un arbitre nommé par l'Etat ou les Etats parties à l'arbitrage, un arbitre nommé par l'Organisation et un troisième arbitre, qui assume la présidence, nommé par les deux premiers.

2. Ces arbitres sont choisis sur une liste ne comprenant pas plus de six arbitres désignés par chaque Etat membre et six arbitres désignés par l'Organisation.

3. Si, dans un délai de trois mois après la notification mentionnée au paragraphe 2 de l'article 26, l'une des parties s'abstient de procéder à la nomination prévue au paragraphe 1 de cet article, le choix de l'arbitre est effectué, sur la requête de l'autre partie, par le Président de la Cour internationale de justice parmi les personnes figurant sur ladite liste. Il en va de même, à la requête de la partie la plus diligente, lorsque, dans un délai d'un mois à compter de la nomination du deuxième arbitre, les deux premiers arbitres ne parviennent pas à s'entendre sur la désignation du troisième. Toutefois, un ressortissant de l'Etat demandeur ne peut être choisi pour occuper le siège de l'arbitre dont la nomination incombait à l'Organisation, ni une personne inscrite sur la liste par désignation de l'Organisation choisie pour occuper le siège de l'arbitre dont la nomination incombait à l'Etat demandeur. Les personnes appartenant à ces deux catégories ne peuvent pas davantage être choisies pour assumer la présidence du Tribunal.

4. Le Conseil établira la procédure qui devra être suivie par le Tribunal d'arbitrage.

Article 28

L'Organisation prendra, dans le délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur de la Convention, les dispositions nécessaires en vue du règlement satisfaisant des conflits s'élevant entre l'Organisation et le Directeur général, les membres du personnel ou les experts au sujet de leurs conditions de service.

Article 29

Tout différend au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Protocole, qui ne pourra être réglé par l'entremise du Conseil, sera soumis à la Cour internationale de justice, à moins que les Etats membres intéressés n'acceptent d'un commun accord un autre mode de règlement.

Article 30

L'Organisation peut, sur décision du Conseil, conclure avec un ou plusieurs Etats membres des accords complémentaires en vue de l'exécution des dispositions du présent Protocole en ce qui concerne ce ou ces Etats, ainsi que d'autres arrangements en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'Organisation et la sauvegarde de ses intérêts.

Article 31

1. Le présent Protocole est ouvert jusqu'au trente et un janvier 1964 à la signature des Etats qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré.

2. Le présent Protocole est soumis à ratification ou approbation. Les instruments de ratification ou d'approbation seront déposés dans les archives du Gouvernement de la République française.

Article 32

1. A partir du premier février 1964, tout Etat membre qui n'est pas signataire du présent Protocole peut y adhérer.

2. Les instruments d'adhésion seront déposés dans les archives du Gouvernement de la République française.

Article 33

1. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date du dépôt du sixième instrument de ratification, approbation ou adhésion, pourvu que les Etats membres auxquels il est fait référence au paragraphe 1, *b*) de l'article XXI de la Convention soient parmi ces six Etats.

2. Au cas où la date mentionnée ci-dessus précèderait la date de l'entrée en vigueur de la Convention, le présent Protocole n'entrera pas en vigueur avant cette dernière date.

3. L'entrée en vigueur du Protocole pour tout Etat qui le ratifie ou l'approuve ou y adhère après son entrée en vigueur se fera à la date du dépôt de son instrument de ratification, d'approbation ou d'adhésion.

Article 34

Le Gouvernement de la République française notifiera à tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré ainsi qu'au Directeur général de l'Organisation, le dépôt de chacun de ces instruments de ratification, d'approbation ou d'adhésion ainsi que l'entrée en vigueur de ce Protocole.

Article 35

1. Le présent Protocole restera en vigueur jusqu'à l'expiration de la Convention.

2. Toute dénonciation de la Convention par un Etat membre, conformément à l'article XVII de la Convention, entraînera dénonciation par cet Etat du présent Protocole.

3. Le présent Protocole cessera également d'être applicable à un Etat membre auquel sont appliquées les dispositions de l'article XVII de la Convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.

Fait à Paris, ce trente et unième jour d'Octobre 1963, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française qui fera parvenir des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires et à tous les Etats qui ont donné leur adhésion.

Pour la République Fédérale d'Allemagne:

Pour la République d'Autriche:

Pour le Royaume-Uni de Belgique:

Pour le Royaume de Danemark:
M. OBLING

Pour l'Espagne:
M. AZCARRAGA

Pour la République Française:
M. LA GRANVILLE

Pour la République Italienne:
MANLIO BROSIO

Pour le Royaume des Pays-Bas:
M. DENTRICK

Pour le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord:
M. HOSIE

Pour le Royaume de Suède:
Sous réserve de ratification
M. FREMLIN

Pour la Confédération Suisse:
M. CAMPICHE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione Europea per lo Sviluppo e la Costruzione di Vettori Spaziali (E.L.D.O.) e relativo Protocollo di firma. (Londra, 29 giugno 1964).

PROTOCOLE

SUR LES PRIVILÈGES ET LES IMMUNITÉS DE L'ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA MISE AU POINT ET LA CONSTRUCTION DE LANCEURS D'ENGINS SPATIAUX

Les Etats parties à la Convention portant création d'une Organisation Européenne pour la Mise au Point et la Construction de Lanceurs d'Engins Spatiaux, signée à Londres, le 29 mars 1962 (ci-après dénommée « la Convention »);

Désirant définir les privilèges et immunités dont l'Organisation, ses fonctionnaires et certaines catégories de personnes prenant part aux travaux de l'Organisation jouiront sur le territoire de ces Etats, ainsi que les privilèges et immunités dont jouiront les représentants des Etats membres au Conseil et les membres des organismes subordonnés, conformément à l'article 20 de la Convention;

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

L'Organisation possède la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers ainsi que d'ester en justice.

Article 2

Les bâtiments et locaux de l'Organisation sont inviolables, compte tenu des dispositions des articles 22 et 23.

Article 3

Les archives de l'Organisation sont inviolables.

Article 4

Les activités officielles de l'Organisation seront, pour les besoins des articles 5 (1) et (3), 6 (1) et (2), 7 et 9 (2), son fonctionnement administratif et l'étude, la mise au point et la construction de prototypes de lanceurs d'engins spatiaux.

Article 5

1) Dans le cadre de ses activités officielles, l'Organisation bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution, sauf:

a) dans la mesure où l'Organisation y aurait expressément renoncé dans un cas particulier, étant entendu que, dans tout cas de différend prévu au premier paragraphe de l'article 26 de ce Protocole, pour lequel la somme contestée est inférieure à 100.000 francs français, et qui n'aura pu être réglé à l'amiable, l'Organisation renoncera à l'immunité de juridiction, sauf si, de l'avis du Conseil, le cas pose une question de principe d'une importance telle qu'il n'y a pas lieu de renoncer à l'immunité de juridiction;

b) en cas d'action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur appartenant à l'Organisation ou circulant pour son compte ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile intéressant le véhicule précité;

c) en cas d'exécution d'une sentence arbitrale rendue en application soit de l'article 25 soit de l'article 26.

2) Les propriétés et biens de l'Organisation, quel que soit le lieu où ils se trouvent, bénéficient de l'immunité à l'égard de toute forme de réquisition, confiscation, expropriation et séquestre.

3) En ce qui concerne les activités officielles de l'Organisation, les propriétés et les biens de celle-ci bénéficient également de l'immunité à l'égard de toute forme de contrainte administrative ou de mesures préalables à un jugement sauf dans la mesure où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules automoteurs appartenant à l'Organisation ou circulant pour le compte de celle-ci, et les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents.

Article 6

1) Dans le cadre de ses activités officielles, l'Organisation, ses biens et revenus sont exonérés des impôts directs.

2) Lorsque des achats importants strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles, et dont le prix comprend des droits ou des taxes, sont faits par ou au nom de l'Organisation, des dispositions appropriées sont prises, par les Gouvernements des Etats membres, chaque fois qu'il est possible, en vue du remboursement à l'Organisation ou de la remise du montant des droits et taxes de cette nature.

3) Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.

Article 7

Les produits importés ou exportés par ou au nom de l'Organisation et strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles, sont, chaque fois qu'il

est possible, exempts de tous droits de douane et autres impôts ou redevances douanières, exception faite pour la simple rémunération de services rendus, et de toutes prohibitions et restrictions à l'importation ou à l'exportation.

Article 8

Aucune exonération n'est accordée en vertu des articles 6 et 7, en ce qui concerne les achats ou importations de biens destinés exclusivement aux besoins propres des membres du personnel de l'Organisation.

Article 9

1) Les biens appartenant à l'Organisation, acquis conformément à l'article 6 ou importés conformément à l'article 7, ne peuvent être vendus ou cédés qu'aux conditions accordées par les Gouvernements des Etats qui ont accordé les exemptions.

2) Les transferts de biens ou la prestation de services, operés à l'intérieur de l'Organisation, strictement necessaires pour l'exercice de ses activités officielles ne sont soumis a aucune charge ni restriction; le cas echéant, les Gouvernements des Etats membres prennent toutes mesures appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de telles charges ou en vue de la levée de telles restrictions.

Article 10

La circulation des publications et autres matériels d'information expédiés par l'Organisation ou à celle-ci ne sera soumise à aucune restriction.

Article 11

L'Organisation peut recevoir et détenir tous fonds, devises, numéraires ou valeurs mobilières; elle peut en disposer librement pour tous usages prévus per la Convention et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements.

Article 12

1) Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Organisation bénéficie d'un traitement non moins favorable que celui accordé par le Gouvernement de chaque Etat membre aux autres organisations internationales.

2) Aucune censure ne peut être exercée à l'égard des communications officielles de l'Organisation, quelle que soit la voie de communication utilisée.

Article 13

Les Etats membres prennent toutes mesures utiles pour faciliter l'entrée, le séjour et le départ de tous les membres du personnel de l'Organisation.

Article 14

1) Les représentants des Etats membres qui participent aux réunions du Conseil et de ses organismes subordonnés jouissent dans l'exercice de leurs fonctions, et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des immunités et privilèges suivants:

a) immunité d'arrestation personnelle ou de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels;

b) immunité de juridiction, meme après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions;

c) inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;

d) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier spécial ou par valises scellées;

e) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toute mesure limitant l'entrée et de toutes formalités d'enregistrement d'étrangers;

f) mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

g) mêmes facilités douanières en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques.

2) Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Etats membres non à leur avantage personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en rapport avec l'Organisation. Par conséquent, un Etat membre a non seulement le droit mais le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle a été accordée.

Article 15

Outre les privilèges et immunités prévus à l'article 16 ci-dessous, le Secrétaire général de l'Organisation, ainsi que le fonctionnaire visé à l'article 15 (5) de la Convention, jouissent des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques de rang comparable.

Article 16

Les membres du personnel de l'Organisation:

a) jouissent, même après qu'ils ont cessé d'être au service de l'Organisation, de l'immunité de juridiction pour les actes, y compris les paroles et écrits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs commise par un membre du personnel de l'Organisation ou de dommage causé per un véhicule automoteur lui appartenant ou conduit par lui;

b) sont exempts de toute obligation relative au service militaire;

c) jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;

d) jouissent, avec les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant l'enregistrement des étrangers que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales;

e) jouissent, en ce qui concerne les réglementations de change, des mêmes privilèges que ceux généralement reconnus aux membres du personnel des organisations internationales;

f) jouissent, en période de crise internationale, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques;

g) jouissent du droit d'importer en franchise de douane leur mobilier et leurs effets personnels, à l'occasion de leur première installation dans l'Etat intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit Etat, d'exporter en franchise leur mobilier et leurs effets personnels sous réserve, dans l'un ou l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement de l'Etat ou le droit est exercé.

Article 17

Les personnes qui ne sont visées ni à l'article 7 de la Convention, ni à l'article 16 du présent Protocole, lorsqu'elles exercent des fonctions auprès de l'Organisation ou lorsqu'elles accomplissent des missions pour cette dernière, jouissent, en leur qualité d'experts, des privilèges et immunités ci-après, dans la mesure où ils leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués dans l'exercice de leurs fonctions ou au cours de ces missions:

a) immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, sauf dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs commise par un expert ou de dommage causé par un véhicule automoteur lui appartenant ou conduit par lui; les experts continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions auprès de l'Organisation;

b) inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;

c) mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux agents de Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 18

1) Dans les conditions et suivant la procédure fixées par le Conseil statuant dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention, le Secrétaire général et les membres du personnel de l'Organisation seront soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements et émoluments versés par elle. A compter de la date où cet impôt sera appliqué, lesdits traitements et emoluments seront exempts d'impôts nationaux sur le revenu; mais les Etats membres se réservent la possibilité de faire état de ces traitements et émoluments pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus d'autres sources.

2) Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne sont pas applicables aux rentes et pensions payées par l'Organisation à ses anciens Secrétaires géneraux et aux anciens membres de son personnel.

Article 19

Le Conseil determine les catégories de membres du personnel auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 16, en tout ou en partie, ainsi que les dispositions de l'article 18 et les catégories d'experts auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 17. Les noms, qualités et adresses des membres du personnel et experts compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux Gouvernements des Etats parties à la Convention.

Article 20

L'Organisation, son Secrétaire général et les membres de son personnel sont exempts de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale, au cas où elle établirait elle même un système de prévoyance sociale, sous réserve des accords à passer avec les Etats membres conformément aux dispositions de l'article 29.

Article 21

1) Les privilèges et immunités prévus par le présent Protocole ne sont pas établis en vue d'accorder au Secrétaire général, aux membres du personnel et aux experts de l'Organisation des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toutes circonstances, le libre fonctionnement de l'Organisation et la complète indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés.

2) Le Secrétaire général a le droit et le devoir de lever cette immunité lorsqu'il estime qu'elle empêche le jeu normal de la justice et qu'il est possible d'y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de l'Organisation. A l'égard du Secrétaire général, le Conseil a qualité pour lever cette immunité.

Article 22

1) L'Organisation coopère en tous temps avec les autorités compétentes des Etats membres en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et de ceux concernant la manipulation d'explosifs et de matières inflammables, la santé publique et l'inspection du travail ou autres lois nationales de nature analogue, et empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent Protocole.

2) La procédure de coopération mantionnée dans le paragraphe précédent pourra être précisée dans les accords complémentaires visés à l'article 29.

Article 23

Chaque Etat membre conserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité.

Article 24

Aucun Etat membre n'est tenu d'accorder les privilèges et immunités mentionnés aux articles 14, 15, 16 (*b*), (*e*) et (*g*) et 17 (*c*) à ses propres ressortissants.

Article 25

1) L'Organisation est tenue dans tous les contrats écrits, autres que ceux conclus conformément au statut du personnel, auxquels elle est partie, d'insérer une clause compromissoire ou de conclure un accord spécial écrit, par lesquels tout différend soulevé au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du contrat peut, à la demande de l'une ou l'autre partie, être soumis à un arbitrage privé. Cette clause compromissoire ou cet accord spécifiera la loi applicable et le pays dans lequel siègeront les arbitres. La procédure de l'arbitrage sera celle de ce pays.

2) L'exécution de la sentence rendue à la suite de cet arbitrage sera régie par les règles en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle sera exécutée.

Article 26

1) Tout Etat membre peut soumettre à un Tribunal d'arbitrage international tout différend:

a) relatif à un dommage causé par l'Organisation;

b) impliquant toute obligation non contractuelle de l'Organisation;

c) impliquant le Secrétaire géneral, un membre du personnel ou un expert de l'Organisation et pour lequel l'intéressé pourrait se réclamer de l'immunité de juridiction conformément aux articles 15, 16 (*a*) ou 17 (*a*), si cette immunité n'a pas été levée, conformément aux dispositions de l'article 21. Dans les différends où l'immunité de juridiction est réclamée conformément aux articles 16 (*a*) ou 17 (*a*), la responsabilité de l'Organisation sera substituée à celle des personnes visées auxdits articles.

2) Si un Etat membre a l'intention de soumettre un différend à l'arbitrage il le notifiera au Secrétaire général qui informera immédiatement chaque Etat membre de cette notification.

3) La procédure prévue au paragraphe 1) du présent article ne s'applique pas aux différends entre l'Organisation et le Secrétaire général, les membres de son personnel ou les experts au sujet de leurs conditions de service.

4) La sentence du Tribunal d'arbitrage est définitive et sans recours; les parties s'y conformeront. En cas de contestation sur le sens et la portée de la sentence, il appartient au Tribunal d'arbitrage de l'interpréter à la demande de toute partie.

Article 27

1) Le Tribunal d'arbitrage prévu à l'article 26 est composé de trois membres, un arbitre nommé par l'Etat, ou les Etats, partie à l'arbitrage, un arbitre nomme par l'Organisation et un troisième arbitre, qui assume la présidence, nommé par les deux premiers.

2) Ces arbitres sont choisis sur une liste ne comprenant pas plus de six arbitres désignés par chaque Etat membre et six arbitres désignés par l'Organisation.

3) Si, dans un délai de trois mois après la notification mentionnée au paragraphe 2) de l'article 26, l'une des parties s'abstient de procéder à la nomination prévue au paragraphe 1) de cet article, le choix de l'arbitre est effectué, sur la requête de l'autre partie, par le Président de la Cour internationale de justice parmi les personnes figurant sur ladite liste. Il en va de même, à la requête de la partie la plus diligente, lorsque, dans un délai d'un mois à compter de la nomination du deuxième arbitre, les deux premiers arbitres ne parviennent pas à s'entendre sur la désignation du troisième. Toutefois, un ressortissant de l'Etat demandeur ne peut être choisi pour occuper le siège de l'arbitre dont la nomination incombait à l'Organisation, ni une personne inscrite sur la liste par désignation de l'Organisation choisie pour occuper le siège de l'arbitre dont la nomination incombait à l'Etat demandeur. Les personnes appartenant à ces deux catégories ne peuvent pas davantage être choisies pour assumer la présidence du Tribunal.

4) Le Conseil établira la procédure qui devra être suivie par le Tribunal d'arbitrage.

Article 28

L'Organisation prendra, dans le délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur de la Convention, les dispositions nécessaires en vue du règlement satisfaisant des conflits s'élevant entre l'Organisation et le Secrétaire général, les membres du personnel ou les experts au sujet de leurs conditions de service.

Article 29

L'Organisation peut, sur décision du Conseil, conclure avec un ou plusieurs Etats membres des accords complémentaires en vue de l'exécution des dispositions du présent Protocole en ce qui concerne ce ou ces Etats, ainsi que d'autres arrangements en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'Organisation et la sauvegarde de ses intérêts.

Article 30

1) Le Conseil peut recommander aux Etats membres des amendements au présent Protocole. Tout Etat membre désireux de proposer un amendement le notifiera au Secrétaire général. Le Secrétaire général informera tous les Etats membres de l'amendement ainsi notifié trois mois au moins avant son examen par le Conseil.

2) Les amendements recommandés par le Conseil doivent être acceptés par écrit. Ils entrent en vigueur trente jours après réception par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord des déclarations d'acceptation de tous les Etats membres. Le Gouvernement du Royaume-Uni informera tous les Etats membres de la date à laquelle les amendements entrent en vigueur.

Article 31

Tout différend entre deux ou plusieurs Etats membres ou anciens membres de l'Organisation ou entre l'un ou plusieurs d'entre eux et l'Organisation, relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Protocole sera réglé conformément à l'article 22 de la Convention.

Article 32

1) Le présent Protocole est ouvert jusqu'au 31 juillet 1964 à la signature des Etats qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré.

2) Le présent Protocole est soumis à ratification ou approbation. Les instruments de ratification ou d'approbation seront déposés dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni.

Article 33

1) A partir du 1er août 1964 tout Etat membre qui n'est pas signataire du présent Protocole peut y adhérer.

2) Les instruments d'adhésion seront déposés dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni.

Article 34

1) Le présent Protocole entrera en vigueur lorsque les instruments de ratification, approbation ou adhésion auront été déposés au nom de cinq Etats membres ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention, selon celle de ces deux dates qui sera la dernière.

2) Pour tous les Etats qui déposeront leurs instruments de ratification, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur du présent Protocole telle qu'elle

est définie au paragraphe 1) du présent article, le présent Protocole entrera en vigueur à la date du dépôt de ces instruments.

Article 35

Le Gouvernement du Royaume-Uni notifiera à tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré, ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation, les signatures conformément au paragraphe 1) de l'article 32, ainsi que le dépôt de chacun de ces instruments de ratification, d'approbation ou d'adhésion et l'entrée en vigueur de ce Protocole.

Article 36

1) Ce Protocole restera en vigueur jusqu'à l'expiration de la Convention.

2) Toute dénonciation de la Convention par un Etat membre conformément à l'article 23 de la Convention entraînera dénonciation per cet Etat du présent Protocole.

3) Le présent Protocole cessera également d'être applicable à un Etat membre auquel sont appliquées les dispositions de l'article 24 de la Convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, ont appose leurs signatures au bas du présent Protocole.

Fait à Londres, le 29 juin 1964, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui fera parvenir des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires et à tous les Etats qui ont donné leur adhésion.

Pour le Commonwealth d'Australie:

Pour le Royaume de Belgique:
J. DE THIER

Pour la République Française:
G. DE COURCEL

Pour la République Fédérale d'Allemagne:
HASSO VON ETZDORF

Pour la République Italienne:
P. QUARONI

Pour le Royaume des Pays-Bas:

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
R. A. BUTLER

PROTOCOLE

DE SIGNATURE DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET LES IMMUNITÉS DE L'ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA MISE AU POINT ET LA CONSTRUCTION DE LANCEURS D'ENGINS SPATIAUX

Au moment de procéder à la signature du Protocole sur les Privilèges et les Immunités de l'Organisation Européenne pour la Mise au Point et la Construction de Lanceurs d'Engins Spatiaux, en date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés font les déclarations suivantes:

1) en ce qui concerne le paragraphe 2) de l'article 6, ils interprètent l'expression « des achats importants » comme s'appliquant à la fois aux achats de biens et aux achats de services;

2) en ce qui concerne l'article 14, le terme « représentants des États membres » sera réputé comprendre tous les représentants et représentants suppléants des Etats membres qui participent aux réunions du Conseil et des organismes subordonnés. En outre si, en application des règles de procédure du Conseil et des organismes subordonnés, le Président et les vice-présidents du Conseil, ainsi que le Président et les vice-présidents des organismes subordonnés, abandonnent leur qualité de représentants nationaux il doit être bien entendu qu'ils demeurent couverts par les dispositions de l'article 14.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.

Fait à Londres, le 29 juin 1964, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui fera parvenir des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires et à tous les Etats qui ont donné leur adhésion.

Pour le Commonwealth d'Australie:

Pour le Royaume de Belgique:
J. DE THIER

Pour la République Française:
G. DE COURCEL

Pour la République Fédérale d'Allemagne:
HASSO VON ETZDORF

Pour la République Italienne:
P. QUARONI

Pour le Royaume des Pays-Bas:

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
R. A. BUTLER

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1967, n. **1314**.

Trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di diritto pubblico americano della facoltà di giurisprudenza della Università di Bari alla cattedra omonima della facoltà di giurisprudenza della Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie facoltà e cattedre delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1504 dell'11 dicembre 1965, con il quale — tra gli altri — è stato assegnato un posto di assistente di ruolo alla cattedra di diritto pubblico americano della facoltà di giurisprudenza della Università di Bari, a decorrere dal 1° novembre 1965;

Visto il verbale della facoltà di giurisprudenza della Università di Bari, in data 6 maggio 1967, con il quale il predetto consesso ha proposto il trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di diritto pubblico americano della predetta facoltà alla cattedra omonima della facoltà di giurisprudenza della Università di Napoli, a decorrere dal 1° novembre 1967;

Visto il verbale, in data 13 maggio 1967, con il quale il senato accademico del predetto ateneo ha espresso il parere favorevole al citato trasferimento;

Visti i verbali, in data 9 e 16 ottobre 1967, con i quali il consiglio della facoltà di giurisprudenza nonchè il senato accademico della Università di Napoli hanno espresso parere favorevole al trasferimento stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1967, il posto di assistente di ruolo, presentemente assegnato alla cattedra di diritto pubblico americano della facoltà di giurisprudenza della Università di Bari, è trasferito alla cattedra di diritto pubblico americano della facoltà di giurisprudenza della Università di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 121. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1967, n. **1315**.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Ercole Varzi », con sede in Milano.

N. 1315. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione « Ercole Varzi », con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 113. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1967, n. **1316**.

Erezione in ente morale della scuola materna « Maria Concetta Trapani Lombardo », in Reggio Calabria.

N. 1316. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la scuola materna « Maria Concetta Trapani Lombardo », con sede in Santa Domenica, frazione del rione Gallico di Reggio Calabria, viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazioni, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 126. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1967, n. **1317**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria del Carmelo, in Trieste.

N. 1317. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trieste e Capodistria in data 30 novembre 1963, integrato con altro e con dichiarazione entrambi del 6 giugno 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria del Carmelo in Trieste, contrada Gretta, ed all'istituzione di due benefici coadiutoriali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 130. — GRECO

LEGGE 17 gennaio 1968, n. **4**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, concernente la costituzione ed il funzionamento di una cassa nazionale di conguaglio per assicurare, attraverso la riduzione dei compensi fissi mutualistici previsti e determinati a norma dell'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, la parziale copertura finanziaria del costo delle nuove retribuzioni fissate in favore dei medici ospedalieri che ne abbiano diritto a decorrere dal 1° gennaio 1966.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, concernente la costituzione ed il funzionamento di una cassa nazionale di conguaglio per assicurare, attraverso la riduzione dei compensi fissi mutualistici previsti e determinati a norma dell'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, la parziale copertura finanziaria del costo delle nuove retribuzioni fissate in favore dei medici ospedalieri che ne abbiano diritto a decorrere dal 1° gennaio 1966, con la seguente modificazione:

all'articolo 2, primo comma, dopo la lettera *g*) è inserita la seguente lettera:

« *h*) da un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — TAVIANI
— COLOMBO — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1967.

Approvazione di condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società Italia Assicurazioni, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società Italia Assicurazioni, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo per il caso morte;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo per il caso di morte, presentate dalla Società Italia Assicurazioni, con sede in Genova, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 20 agosto 1965.

Roma, addì 15 dicembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(139)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1967.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa ditta Lera Fabio, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la denuncia di censimento di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1962, presentata dalla impresa ditta Lera Fabio, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca), via Roma, in data 26 aprile 1967, dalla quale si desume che l'impresa stessa esercitava attività elettrica alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Livorno e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa suddetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa ditta Lera Fabio, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca), via Roma, rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati indicati nell'elenco *A* allegato al presente decreto, destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta esercitate dall'impresa ditta Lera Fabio, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca), via Roma.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Da tale data i legali rappresentanti della impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Livorno con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Livorno o di un funzionario della Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione

del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente, i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica chiede al presidente del tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

L'impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente nazionale per l'energia elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 30 dicembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO *A*

Complessi di beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche della impresa ditta Lera Fabio, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca).

I. — *Cabine elettriche*:

N. 1 cabina di trasformazione sita in comune di Castelnuovo Garfagnana (Lucca).

II. — *Impianti di trasporto energia*:

Linea elettrica dalla cabina di trasformazione alle utenze in Castelnuovo Garfagnana.

(249)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1968.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Regina » nella provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Macerata n. 19174, in data 16 novembre 1967, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Regina » di km. 14+658;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Macerata in data 24 novembre 1967, n. 14314 CT;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Macerata;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « Regina » con l'avvertenza che nelle eventuali intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Macerata fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza, e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1968

Il Ministro: MANCINI

(148)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e rettifica dei dati catastali relativi.

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale

Con decreto ministeriale 18 novembre 1967, n. 6404/4308, registrato alla Corte dei conti in data 2 dicembre 1967, registro n. 22 Agricoltura e foreste, foglio n. 113, sono stati modificati — in conformità delle rettifiche disposte con provvedimento in data 25 novembre 1966 — i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3518, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953, suppl. ord. n. 4, concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta GUICCIARDINI CORSI SALVIATI Giulio fu Lodovico, di terreni siti in agro del comune di Grosseto, della superficie di ettari 843.72.30, trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati altresì disposti:

a) la riliquidazione in via definitiva dell'indennità di espropriazione, per i suddetti terreni, in L. 76.790.427 (settantaseimilionisettecentonovantamilaquattrocentoventisette), da corrispondersi in titoli del prestito per la riforma fondiaria, redimibile 5 %, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 76.790.000, arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70;

b) il recupero a carico della ditta summenzionata, della differenza tra l'ammontare dell'indennità e relativi interessi precedentemente corrisposti in forza rispettivamente dei decreti ministeriali 14 febbraio 1957, n. 2634/538, e 14 ottobre 1957, numero 3778/1862, e l'indennità definitiva come sopra determinata, per complessive L. 170.000, oltre l'importo delle cedole maturate sui titoli non dovuti.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione, la determinazione della suddetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 319 del 20 dicembre 1966.

(13435)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione alla continuazione dell'attività della società cooperativa « Società azionaria cooperativa autotrasporti - S.A.C.A. », con sede in Pistoia, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 dicembre 1967 è stata autorizzata la continuazione dell'attività della società cooperativa « Società azionaria cooperativa autotrasporti - S.A.C.A. », con sede in Pistoia, in liquidazione coatta amministrativa, per un ulteriore periodo di sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 1968.

(150)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « La Fratellanza », con sede in S. Lorenzo Aroldo di Solarolo Rainero (Cremona).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 gennaio 1968, il geom. Mario Signori è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « La Fratellanza », con sede in S. Lorenzo Aroldo di Solarolo Rainero (Cremona), in sostituzione del dott. Emilio Gnocchi.

(257)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa fra muratori di San Pancrazio, con sede in San Pancrazio (Parma).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 novembre 1967 ai sensi dell'art. 2545 del Codice civile il sig. Francesco Parisi è nominato liquidatore della Società cooperativa fra muratori di San Pancrazio, con sede in San Pancrazio (Parma) costituita in data 11 settembre 1934, in sostituzione del sig. Alberto Celestini.

(157)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio statale « Rosmini » di Rovereto, ad accettare una donazione.

Con decreto del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige n. 778/2ª dl 7 aprile 1967, il preside del liceo ginnasio statale « Rosmini » di Rovereto, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dal commendatore Giovanni Botta la somma di L. 2.000.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Gianfranco Botta ».

(159)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1968, la provincia di Ragusa viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 174.400 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(364)

Autorizzazione alla provincia di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1968, la provincia di Ascoli Piceno viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 55.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(363)

Autorizzazione al comune di Sorbo Serpico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Sorbo Serpico (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.202.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(365)

Autorizzazione al comune di Salza Irpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Salza Irpina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.657.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(366)

Autorizzazione al comune di Savogna d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Savogna d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.710.646, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(367)

Autorizzazione al comune di Imola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Imola (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(368)

Autorizzazione al comune di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Foggia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.484.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(369)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Val di Cecina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.214.446, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(370)

Autorizzazione al comune di Stazzema ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Stazzema (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.769.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(371)

Autorizzazione al comune di Seravezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Seravezza (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.967.290 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(372)

Autorizzazione al comune di Manciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Manciano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.457.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(374)

Autorizzazione al comune di Fabbriche di Vallico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Fabbriche di Vallico (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.167.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(373)

Autorizzazione al comune di Castell'Azzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Castell'Azzara (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.495.137, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(375)

Autorizzazione al comune di Mazarà Sant'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Mazarà Sant'Andrea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.096.853, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(376)

Autorizzazione al comune di Forza d'Agrò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Forza d'Agrò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.085.064, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(377)

Autorizzazione al comune di Giugliano in Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Giugliano in Campania (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 314.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(378)

Autorizzazione al comune di Torri in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Torri in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.617.516, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(379)

Autorizzazione al comune di Terrasini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Terrasini (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.388.256, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(382)

Autorizzazione al comune di Venetico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Venetico (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.140.864, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(383)

Autorizzazione al comune di Castellammare del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Castellammare del Golfo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 285.951.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(381)

Autorizzazione al comune di Tortorici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Tortorici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.358.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(384)

Autorizzazione al comune di Monteleone d'Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, il comune di Monteleone d'Orvieto (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.200.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(380)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 12

Corso dei cambi del 17 gennaio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,88	624,70	624,68	624,78	624,70	—	624,80	624,78	624,88	624,75
$ Can.	576,30	575,40	575,75	575,55	575 —	—	675,40	575,55	576,30	576,20
Fr. Sv.	143,83	143,84	143,84	143,85	143,70	—	143,82	143,85	143,83	143,85
Kr. D.	83,80	83,76	83,80	83,81	83,75	—	83,79	83,81	83,79	83,78
Kr. N.	87,49	87,47	87,48	87,445	87,45	—	87,45	87,445	87,48	87,48
Kr. Sv.	121,06	121,03	121,05	121,05	121,10	—	121,04	121,05	121,06	121 —
Fol.	173,30	173,31	173,335	173,33	173,25	—	173,35	173,33	173,30	173,35
Fr. B.	12,57	12,577	12,5825	12,5780	12,565	—	12,5785	12,5780	12,57	12,57
Franco francese	126,84	126,86	126,91	126,83	126,81	—	126,84	126,83	126,84	126,92
Lst.	1506,32	1504,80	1504,80	1504,75	1504,75	—	1504,65	1504,75	1506,32	1504,75
Dm. occ.	155,98	155,99	156,02	156,03	155,80	—	156,02	156,03	155,98	156,02
Scell. Austr.	24,14	24,14	24,14	24,1460	24,10	—	24,14375	24,1460	24,14	24.14
Escudo Port.	21,90	21,90	22 —	21,875	21,65	—	21,9125	21,875	21,90	21,90
Peseta Sp.	8,97	8,98	8,98	8,9790	8,95	—	8,98	8,9790	8,97	9,97

Media dei titoli del 17 gennaio 1968

Rendita 5 % 1935	105,65
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	98,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,95
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,95
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 gennaio 1968

1 Dollaro USA	624,79
1 Dollaro canadese	575,475
1 Franco svizzero	143,835
1 Corona danese	83,80
1 Corona norvegese	87,447
1 Corona svedese	121,045
1 Fiorino olandese	173,34
1 Franco belga	12,578
1 Franco francese	126,835
1 Lira sterlina	1504,70
1 Marco germanico	156,025
1 Scellino austriaco	24,143
1 Escudo Port.	21,894
1 Peseta Sp.	8,979

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per esami a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Considerato che alla data odierna nella qualifica iniziale nel ruolo dei ragionieri del genio civile — carriera di concetto — vi sono n. 5 vacanze;

Ritenuto che, per l'effettivo fabbisogno di personale in relazione alle esigenze di servizio, occorre bandire un concorso pubblico per esami a cinque posti di vice ragioniere in prova del genio civile;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del genio civile.

L'amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di cui agli articoli 3 e 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) possesso del seguente titolo di studio:

a) diploma di ragioniere e perito commerciale.

Sono ammessi a partecipare al concorso, ai sensi del quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, succitato, anche gli impiegati delle carriere esecutive dell'amministrazione statale che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista e siano muniti di diploma di primo grado;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di operaio permanente dello Stato nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe (vedi allegato n. 3), il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione e forma delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza o precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui allo art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del realtivo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica del titolo di studio indicato nel precedente art. 2 al n. 2;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso e obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e lo apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare;

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto; certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dei documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni e modifiche, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1967
Registro n. 18, *foglio n.* 248

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) Nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo;

2) Principi di economia politica e di scienze delle finanze;

3) Computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private - Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1) Nozioni di diritto costituzionale;

2) Nozioni generali sui servizi dell'amministrazione dei lavori pubblici al centro ed alla periferia;

3) Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 14 luglio 1967

Il Ministro: MANCINI

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo.

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 2ª - ROMA

Il sottoscrito . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . residente in . . . . (prov. di . . . . .), via . . . . . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a cinque posti di vice ragioniere in prova del genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè: . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data . . . .

Firma (autenticata) . . . . . . (7)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . : di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

1) Di anni 5:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa o dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

2) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 di una proroga sul sopra indicato limite di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età.

3) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

4) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per servizio, di mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di invalido o mutilato per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio o di mutilato o di invalido civile o di mutilato od invalido del lavoro, o di orfano o vedova di caduto sul lavoro o di vedova o di orfano di guerra o di vedova o di orfano di caduto per cause di servizio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare ed abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa, detto limite di età è elevato a 39 anni.

5) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) per i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera Nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio; libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) per gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irrepetibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

10) per i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore del candidato, oppure un certificato su carta bollata del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile attestante che il genitore fruisce di pensione;

11) per gli orfani dei caduti per servizio: il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

12) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948: un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: un certificato della competente autorità israelitica;

14) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

15) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono.

16) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

17) per le vedove dei caduti per causa di servizio la dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

18) per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione nel rispettivo elenco presso le Sezioni Provinciali della relativa Associazione Nazionale.

(12693)

Concorso, tra artisti italiani, per l'ideazione ed esecuzione di opere artistiche per la nuova sede dell'Ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero, in Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 5 gennaio 1953, n. 24, modificata con legge 19 luglio 1959, n. 551;

Visto il decreto ministeriale n. 7257 del 6 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1963, registro n. 56, foglio n. 300, con il quale è stato approvato tra l'altro, nello importo di L. 129.592.000 di cui L. 102.600.000 per lavori a base d'appalto e L. 26.992.000 a disposizione dell'amministrazione, ivi compresa la somma di L. 2.492.000 per opere artistiche, il progetto 8 aprile 1960 redatto dall'ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli per i lavori di ricostruzione del fabbricato destinato ad ufficio dell'Ispettorato di frontiera degli italiani all'estero sul piazzale Pisacane del porto di Napoli, distrutto dagli eventi bellici;

Visto il decreto ministeriale n. 2252 del 19 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1965, registro n. 27, foglio n. 54, con il quale è stata approvata, nell'importo di lire 147.737.000 ivi compresa la somma di L. 2.492.000 per opere artistiche, la perizia 21 gennaio 1965 di variante e suppletiva al progetto 8 aprile 1960 sopra specificato;

Ritenuto che la spesa prevista di L. 2.492.000 per opere da eseguire nell'edificio demaniale in questione è così ripartita: L. 1.560.000 per un bassorilievo in ceramica, delle dimensioni di mq. 6 × 2,60, sulla parete centrale della sala delle adunanze al primo piano dell'edificio e L. 932.000 per composizione in mosaico vetrificato, con libere figurazioni, su pannello delle dimensioni di mq. 3,50 × 2,60 da ubicare sulla parete dell'atrio al primo piano dell'edificio stesso;

Visto il relativo bando di concorso nazionale, tra artisti italiani, per l'ideazione ed esecuzione di dette opere artistiche;

Vista la nota 12 ottobre 1967, n. 81, del competente ispettore generale di zona;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, modificato con legge 23 aprile 1964, n. 134;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale, tra artisti italiani, per l'ideazione ed esecuzione di opere artistiche, come indicato nelle premesse, da eseguire e destinare all'edificio demaniale sede dell'Ispettorato di frontiera degli italiani all'estero sul piazzale Pisacane del porto di Napoli.

Art. 2.

Il presente decreto con l'allegato bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1967
Registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 338

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale per le opere marittime - bandisce un concorso per l'ideazione e l'esecuzione delle opere di arte, di seguito indicate, destinate all'abbellimento del complesso della nuova sede dell'Ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero, sito al piazzale Carlo Pisacane, nel porto di Napoli.

Le opere da eseguire sono le seguenti:

1) Composizione in bassorilievo di ceramica, delle dimensioni di m^2 6,00 × 2,60, sulla parete centrale della sala delle adunanze al 1° piano dell'edificio.

Per partecipare al concorso l'artista dovrà presentare un bozzetto a colori in scala 1 : 10 ed un particolare al vero, delle dimensioni di m^2 0,50 × 0,50, dello stesso materiale con il quale intende eseguire l'opera d'arte.

Per tale opera è prevista una spesa di L. 1.560.000 (lire unmilionecinquecentosessantamila);

2) Composizione in mosaico vetrificato con libere figurazioni, su pannello delle dimensioni di m^2 3,50 × 2,60, da ubicare sulla parete dell'atrio al 1° piano dell'edificio.

Per partecipare al concorso l'artista dovrà presentare un bozzetto a colori in scala 1 : 10 ed un particolare al vero delle dimensioni di m^2 0,50 × 0,50, dello stesso materiale con il quale intende eseguire l'opera d'arte.

Per tale opera è prevista una spesa di L. 932.000 (lire novecentotrentaduemila).

Art. 2.

Al concorso possono partecipare gli artisti singoli o riuniti in gruppo senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista o gruppo di artisti nella partecipazione al concorso potrà presentare non più di due studi per ciascuna delle opere descritte dall'art. 1. Ciascuno studio dovrà essere accompagnato da una succinta relazione illustrativa, con l'indicazione dei materiali che si intendono impiegare e sulle particolari condizioni di ambientamento, nonchè da eventuali ulteriori grafici che l'artista riterrà idonei a meglio illustrare la opera d'arte.

Ogni studio, su tutti i suoi elaborati, dovrà essere contrassegnato da un motto e portare la seguente intestazione: « Concorso per le opere d'arte della nuova sede dell'Ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero nel porto di Napoli ».

L'offerta del prezzo col nome, cognome, data di nascita ed indirizzo dell'artista dovrà essere inserita in una busta sigillata, la quale dovrà portare all'esterno la intestazione di cui sopra ed il motto con il quale risulta contrassegnato lo studio.

Nella busta chiusa contenente l'offerta dovrà essere inserita una dichiarazione, in bollo e debitamente firmata, contenente l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera di impegno che potrà essere richiesta secondo le indicazioni di cui al successivo art. 9.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare di aver preso cognizione in loco dell'ambiente in cui dovranno essere eseguite le opere e che il compenso per la loro esecuzione, indicato dall'art. 1, viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo degli oneri e condizioni specificate nella citata lettera d'impegno.

Se più concorrenti partecipano riuniti in gruppo, dovranno nominare l'artista che li rappresenta ed autorizzarlo con apposita dichiarazione a rappresentarli ad ogni effetto presso l'Amministrazione dei lavori pubblici; tale dichiarazione dovrà essere inserita nella busta sigillata innanzi menzionata.

Presso l'ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli potranno d'altra parte essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, all'ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il termine non sarà prorogabile; gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopra indicato, non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura del concorso. Decorso detto termine l'ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati saranno esaminati da un'apposita commissione, costituita secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli studi presentati, con la esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che gli studi che risulteranno al primo posto saranno dichiarati vincitori.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente formulati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici degli studi presentati, nell'intento di assicurare la migliore riuscita delle opere.

Art. 7.

La spesa, comprensiva di tutti gli oneri, nessuno escluso, per la messa in opera di ognuna delle opere descritte, è quella prevista dall'art. 1.

Nessun compenso sarà corrisposto e per nessun motivo agli artisti presentatori degli studi non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno degli studi presentati fosse ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione dei lavori pubblici si riserva la facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso, da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle previste nel presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

Gli studi ritenuti non idonei, con gli elaborati ed i relativi particolari al vero delle opere, rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso; trascorso tale termine l'amministrazione declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati.

Gli elaborati relativi agli studi vincitori rimarranno di proprietà dell'amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 9.

Il vincitore, o il gruppo di vincitori, dovrà presentare entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto nell'art. 2 del presente bando.

All'artista, o gruppo di artisti, vincitore sarà affidato l'incarico dell'esecuzione delle opere artistiche sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera di impegno che dovrà essere richiesto al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale per le opere marittime, direttamente od a mezzo incaricato. A richiesta il Ministero dei lavori pubblici invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Art. 10.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Art. 11.

Il periodo di tempo entro il quale dovrà essere ultimata ogni singola opera è stabilito in mesi 2 (due) dalla data del verbale di consegna.

Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di L. 10.000 (lire diecimila).

Roma, addì 7 novembre 1967

Il Ministro: MANCINI

(167)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA BASILICATA - POTENZA

Graduatoria di merito dei bozzetti presentati per il concorso per l'ideazione ed esecuzione di opere artistiche alla caserma Lucana in Potenza.

IL PROVVEDITORE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto provveditoriale 20 marzo 1963, n. 13089, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1963, al registro n. 1, foglio n. 212, con il quale venne approvato il progetto di 2° stralcio dei lavori di ricostruzione per danni bellici dei padiglioni della caserma Lucana di Potenza, dell'importo complessivo di L. 75.850.000 di cui L. 2.860.000 per opere di abbellimento;

Visto il decreto provveditoriale 22 aprile 1964, n. 2637, registato alla Corte dei conti il 22 maggio 1964, al registro n. 1, foglio n. 273, con il quale è stato approvato il bando di concorso tra artisti italiani per l'adozione ed esecuzione delle suddette opere artistiche;

Visto il decreto provveditoriale 7 luglio 1965, n. 8151, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1965, al registro n. 1, foglio n. 328, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visti i decreti provveditoriali 16 luglio 1965, n. 8581/8582, registrati alla Corte dei conti il 28 luglio 1965, al registro n. 1, foglio n. 389 e 10 agosto 1965, n. 9423, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1965, al registro n. 2, foglio n. 217, con i quali sono stati sostituiti alcuni membri della predetta commissione;

Visto il decreto provveditoriale 15231 in data 13 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1966, al registro n. 1, foglio n. 162, con il quale sono stati sostituiti altri membri della commissione;

Visto il decreto provveditoriale 18 agosto 1967, n. 7424, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1967, al registro n. 2, foglio n. 152, con il quale sono stati sostituiti ancora altri membri della commissione in parola;

Visto il decreto provveditoriale 9 settembre 1967, n. 8729, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1967, al registro n. 2, foglio n. 207, con il quale sono stati variati ulteriormente alcuni membri della suddetta commissione;

Visto il verbale della riunione tenutasi l'11 settembre 1967, con il quale la commissione anzidetta, in esito al concorso di che trattasi ha stabilito ed approvato la seguente graduatoria di merito dei bozzetti presentati:

Elaborato dell'artista:

1. Dequel prof. Oreste;
2. Tancredi prof. Aristide;
3. Ferrara prof. Arnaldo, bozzetto n. 1;
4. Falciano prof. Rocco e Ferrara prof. Arnaldo;
5. Gentile prof. Luigi;
6. Ferrara prof. Arnaldo, bozzetto n. 2.

Ritenuto che in base a detta graduatoria è stato proclamato vincitore l'artista prof. Oreste Dequel;

A termini delle vigenti disposizioni

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la suindicata graduatoria di merito per il concorso di cui in narrativa ed è proclamato vincitore l'artista prof. Oreste Dequel.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà poi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, addì 18 ottobre 1967

Il provveditore: SANTOPIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1967
Registro n. 2, *foglio n.* 378

(190)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di due membri e di un segretario delle sottocommissioni esaminatrici del compartimento di Verona per il pubblico concorso a complessivi milleseicento posti di manovale in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12819, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967, registro n. 51, bilancio Trasporti, foglio n. 268, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi milleseicento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 149/P.2.1.1. in data 28 novembre 1967, relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Delibera:

Sono approvate le seguenti modifiche alle sottocommissioni esaminatrici — nominate con deliberazione n. 149/P.2.1.1. del 28 novembre 1967 — per l'espletamento, presso il compartimento di Verona, del concorso citato nelle premesse:

il segretario capo Amort Giovanni è sostituito, dall'incarico di componente della 4ª sottocommissione, dal capo stazione sovr. a. r. Stoppa Luigi;

il capo stazione sovr. a. r. Stoppa Luigi è sostituito nello incarico di componente della 1ª sottocommissione dal segretario superiore Picozzi rag. Aldo;

il segretario capo Garzotti rag. Giuseppe è sostituito nell'incarico di segretario della 1ª sottocommissione dal coadiutore capo Raguzzi Renzo.

Roma, addì 9 dicembre 1967

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(170)

Nomina della sottocommissione esaminatrice del compartimento di Reggio Calabria per il pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi seicento posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12816, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 265, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi 600 posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 158/P.2.1.1. in data 1° dicembre 1967 relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Delibera:

Per l'espletamento del concorso pubblico a 600 posti di operaio qualificato in prova, citato nelle premesse è nominata la seguente sottocommissione in aggiunta alla commissione originaria per il compartimento di Reggio Calabria:

Minniti p.i. Bernardo, capo treno principale, membro;
Gerico p.i. Diego, capo tecnico principale, membro;
Zocco Salvatore, segretario principale, segretario.

Roma, addì 21 dicembre 1967

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(168)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale vacante nella provincia di Palermo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 5 giugno 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Palermo;

Visto il decreto ministeriale in data 16 novembre 1967 con *il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;*

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Palermo, nell'ordine appresso indicato:

1. Sanna dott. Orazio	punti	115,79	su	132
2. Accardo dott. Alessio	»	108,40	»	
3. Boari dott. Mario	»	107,50	»	
4. Succi Cimentini dott. Flobert	»	103,09	»	
5. Zaffarano dott. Michele	»	102,31	»	
6. Ferraro dott. Domenico	»	101,31	»	
7. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	100,22	»	
8. Giambitto dott. Giuseppe	»	99,86	»	
9. Gaetti dott. Giuseppe	»	99,45	»	
10. Marchica dott. Gaetano	»	99,26	»	
11. Rianò dott. Enrico	»	99,18	»	
12. Montanaro dott. Pierino	»	98,81	»	
13. Campanelli dott. Giovanni	»	94,59	»	
14. Salvati dott. Arnaldo	»	93,86	»	
15. De Gaetano dott. Giuseppe	»	91,50	»	
16. Cappello dott. Agostino	»	87,18	»	
17. Argento dott. Emanuele	»	77 —	»	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(189)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.